

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

Determinazione 13 maggio 2026, n.396

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 173157 del 14/4/2026 -
Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento Promozione sui mercati dei Paesi
terzi per la campagna 2026/2027.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Produzioni animali e vegetali,
valorizzazione delle produzioni e mercato - sedi
Potenza e Matera
14BD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BD.2026/D.00396

DEL 13/5/2026

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 173157 del 14/4/2026 - Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’Art. 22. “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 133 del 28.03.2025 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis
- VISTA** la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”; modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1, e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 30.12.2019, n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- CONSIDERATO** in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATO** in particolare quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 506 del 14/08/2024, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;

- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022, recante: “Controlli interni di regolarità amministrativa” – Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 14.4.2023: “PNRR – Direttive per l’implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa – Promulgazione”;
- VISTO** il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- VISTO** il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- VISTO** il Piano Strategico Nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
- VISTA** la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- VISTO** il DM MASAF del 24/12/2025, n. 693212 “Settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027”;
- VISTO** il DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023 “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;
- VISTO** il Decreto Direttoriale MASAF n. 173157 del 14/4/2026 “OCM Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023”;
- ATTESO CHE** l’art. 14, comma 2, lett. d), del Decreto Direttoriale MASAF n. 173157 del 14/4/2026 stabilisce al 7 settembre 2026 la data massima entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo;

CONSIDERATO necessario adottare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario consentire agli interessati ed aventi titolo di presentare le domande di sostegno per l’intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027;

CONSIDERATO che AGEA è l’Organismo Pagatore della Regione Basilicata per gli Interventi relativi al Piano Nazionale di Sostegno del Settore Vino;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata;
3. di disporre la pubblicazione integrale della presente Determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

Il presente provvedimento, unitamente all’Allegato 1, è trasmesso al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ad AGEA

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Filippo Corbo**

IL DIRIGENTE

Raffaele Beccasio

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 173157 del 14/4/2026 - Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023

DD MASAF n. 173157 del 14/04/2026

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
PER LA CAMPAGNA 2026/2027**

Indice

PREMESSA.....	3
1. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI.....	3
2. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE	4
3. ATTIVITA' FINANZIABILI E TIPOLOGIE DI PROGETTI	5
4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO	6
5. REQUISITI SOGGETTIVI	7
6. AZIONI AMMISSIBILI	8
7. ELEMENTI DEL PROGETTO	9
8. CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI	10
10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	12
11. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	13
12. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI.....	14
13. VARIAZIONI AI PROGETTI.....	15
13.1. Variazioni non sostanziali.....	16
13.2. Variazioni sostanziali.....	16
13.3. Misure di flessibilità.....	17
14 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI	17
15 NORME FINALI	17

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative, per la Campagna 2026-2027, delle norme relative all'Intervento Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2/12/2021.

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2026/2027, DM MASAF del 24/12/2025, n. 693212, risulta avere un'assegnazione finanziaria per tutte le misure pari a € 1.774.185,00 la dotazione prevista per l'Intervento Promozione è di € 314.619,00, tale valore potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione tra le diverse misure del Piano Nazionale di Sostegno Vino al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

Per l'attuazione di tale Intervento il Ministero, con il **Decreto Ministeriale n. 331843**, del 26/06/2023 (indicato di seguito **Decreto**) e **Decreto Direttoriale n. 173157**, del 14/04/2026 (indicato di seguito **Avviso**), ha stabilito le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere gli eventuali criteri selettivi, di valutazione e di priorità, i termini e le modalità di presentazione dei progetti.

Tali disposizioni regolano, in particolare, le attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

La Regione Basilicata adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese lucane.

Ai sensi del presente provvedimento le definizioni che si intendono adottare sono quelle riportate all'art. 2 del **Decreto**.

1. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

Accedono all'intervento Promozione i seguenti soggetti proponenti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

- b)** le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 152, del Reg. (UE), n. 1308/2013;
- c)** le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 156, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d)** le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- e)** i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41, della L. n. 238 del 12/12/2016 e le loro associazioni e federazione;
- f)** i produttori di vino, come definiti all'art. 2, del **Decreto**;
- g)** i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, del **Decreto**, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h)** le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. *a), b) c), d), e), f), g) e i)* che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i)** i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere *a), e), f) e g)*;
- j)** le reti di impresa composte da soggetti di cui alla precedente lettera *f)*.

I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. **h), i) e j)**, limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

I soggetti pubblici di cui alla lettera **g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera **h)**, ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

I soggetti proponenti devono possedere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.

I soggetti proponenti devono altresì possedere sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi Terzi e adeguate risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.

2. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

L'attività di Promozione deve avere ad oggetto le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e dell'Allegato VII – Parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013:

- a)** vini a Denominazioni di Origine Protetta;
- b)** vini a Indicazione Geografica Protetta;
- c)** vini spumanti di qualità;

- d) vini spumanti di qualità aromatici;
- e) vini con l'indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica e/o i vini con l'indicazione varietale di cui alla lett. e).

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. ATTIVITA' FINANZIABILI E TIPOLOGIE DI PROGETTI

I progetti, pena l'esclusione, devono inderogabilmente essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:

- almeno uno degli obiettivi di cui al PSP e all'articolo 57, lettere a), i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;
- almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del regolamento (UE) 2022/126.

Con riferimento all'Articolo 3, comma 3, dell'**Avviso**, gli obiettivi ammissibili sono:

Reg. (UE) 2021/2115 – Articolo 57:

- a) *migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;*
- b) *contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino;*
- c) *migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi, incluse l'apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli.*

Reg. (UE) 2022/126 – Articolo 14:

- a) *migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;*
- b) *sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;*
- c) *aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;*

- d) *contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;*
- e) *sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;*
- f) *diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;*
- g) *informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall'Unione europea».*

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 del **Decreto**, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione ha una **durata massima di tre anni** per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. È facoltà del beneficiario richiedere la proroga.

Per la campagna 2026/2027 la Regione Basilicata attiva esclusivamente i progetti regionali, la cui domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto ha la sede legale e/o operativa. Tali progetti sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione Basilicata nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2026/2027, di cui al **Decreto MASAF**, del 24/12/2025, **n. 693212**, e prevedono esclusivamente la promozione delle produzioni regionali.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non fosse sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.

I soggetti proponenti di cui al precedente art. 1 possono presentare o partecipare ad un solo progetto.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del **Decreto** l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di finanziamento.

Il valore progettuale non può essere inferiore ad € 100.000,00.

In deroga a tale valore, per i progetti presentati esclusivamente da "piccoli produttori", quali definiti nel Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno le ultime tre campagne viticole consecutive, l'importo minimo di spesa per progetto non può essere inferiore ad € 20.000,00.

Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), h), i) e j) del **Decreto**, il contributo massimo richiedibile è determinato in funzione del fatturato globale come segue:

Dimensione dell'impresa	Contributo massimo richiedibile
Medie e grandi imprese	5% del fatturato globale risultante dall'ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovare
Micro e piccole imprese	10% del fatturato globale risultante dall'ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovare

Resta inteso che, qualora i soggetti proponenti non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

5. REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e deve possedere adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione di un curriculum aziendale.

Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante deve possedere sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace delle operazioni, a tal fine, deve presentare una

idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato 3** dell'**Avviso**.

Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità. I requisiti minimi di disponibilità dei prodotti sono indicati nella seguente tabella e sono determinati sulla base dei dati riportati nella voce *“totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”*, desunti dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato.

Tipologia di progetto	Tipologia di soggetto	Disponibilità minima di vino imbottigliato/confezionato
Progetti regionali	Soggetto proponente singolo (produttore di vino) e soggetto proponente in forma aggregata (ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative, reti di impresa)	26.000 litri
Progetti regionali	Ciascun soggetto partecipante produttore di vino nell'ambito di soggetti aggregati	5.200 litri

6. AZIONI AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle finalità indicate nelle Premesse possono essere finanziati Progetti che hanno ad oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni previste all'art. 7 del **Decreto**:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'**Allegato 10** dell'**Avviso**.

Ciascun progetto può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi di cui all'**Allegato 17** dell'**Avviso**.

Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi. La relativa disciplina è indicata nell'**Allegato 10** dell'**Avviso**.

Le attività di incoming sono ammissibili se realizzate nel territorio della Regione Basilicata in cui è ubicata la cantina di produzione dei prodotti oggetto di promozione. La disciplina delle attività di incoming e le relative spese ammissibili sono indicate nell'**Allegato 10** dell'**Avviso**.

7. ELEMENTI DEL PROGETTO

Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e deve contenere i seguenti elementi:

- a.** l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b.** una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c.** l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- d.** una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e.** una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f.** la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g.** l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h.** il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.

Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini qualitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:

- a.** specifici;
- b.** misurabili;
- c.** realizzabili;

- d. pertinenti;
- e. definiti nel tempo.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti proponenti:

- a. diversi da quelli elencati al precedente art. 1;
- b. che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all' art. 5 delle presenti Disposizioni;
- c. che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all'art. 1 delle presenti Disposizioni;
- d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni dell'art. 3 delle presenti Disposizioni;
- e. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui all'art. 9 delle presenti Disposizioni;
- f. che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per l'intervento "Promozione", per un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
- g. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato all'art. 4 delle presenti Disposizioni;
- h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere **d)** ed **e)** dell'art. 6 delle presenti Disposizioni;
- i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di tre anni non prorogabili.

I soggetti proponenti di cui art. 1, lettere **h)**, **i)** e **j)**, sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lettera **f)** del presente articolo.

9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti è affidata ad un Comitato di valutazione regionale che sarà costituito, ai sensi dell'art. 12 del **Decreto**, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, di seguito indicato, come **ufficio competente**; tale Comitato sarà composto da tre funzionari della Regione Basilicata.

Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni.

Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'art. 10 delle presenti disposizioni e procede, ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'**Avviso** alla:

- i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui di cui all'art. 5, delle presenti disposizioni ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
- ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 8, delle presenti disposizioni ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione all'ufficio competente, il quale richiederà al soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti.

In caso di soccorso istruttorio, l'ufficio competente assegna al soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, l'ufficio competente procede all'esclusione.

Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** dell'**Avviso**:

- a) livello di analisi e comprensione del testo;
- b) coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
- c) qualità delle azioni proposte;
- d) idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
- e) coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
- f) impatto sul mercato.

Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei 3 preventivi comparabili, secondo quanto specificato nell'**Allegato 10** (Spese ammissibili) dell'**Avviso**. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi

medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.

Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo.

A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2, del **Decreto**, ovvero secondo l'**Allegato 12** dell'**Avviso**. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4, del **Decreto**.

L'Ufficio competente notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva assegnando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti possono accettare o meno il contributo.

10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno per l'intervento di Promozione relative alla campagna 2026/2027 devono essere presentate utilizzando l'applicativo presente sul portale SIAN, **entro le ore 24.00 del 15 giugno 2026**.

La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

In caso di eventuali proroghe disposte a livello nazionale il differimento si estenderà automaticamente anche alla Regione Basilicata senza la necessità di adottare ulteriori provvedimenti.

Alla domanda di contributo, presentata attraverso la piattaforma SIAN, dovrà essere allegata la seguente documentazione utilizzando gli **Allegati** presenti nell'**Avviso**:

- a) **Allegato 2:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del **D.P.R. n. 445/2000**, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
- b) **Allegato 3:** idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, presentata dal soggetto proponente e da ciascun soggetto partecipante;
- c) **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del **D.P.R. n. 445/2000**, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;

- d) Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47, del **D.P.R. n. 445/2000**, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
- e) curriculum aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 6, comma 1, dell'**Avviso**. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- f)** nel caso di soggetti proponenti che siano organizzazioni professionali, associazioni o federazioni di consorzi di tutela o associazioni o federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, **copia dello statuto ed un elenco degli associati** al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
- g)** nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o reti di impresa, **l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa**, redatto in conformità all'**Allegato 9 dell'Avviso**; nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, **copia conforme dell'atto di costituzione** dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
- h)** nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituente o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, **copia conforme dell'ultimo bilancio**, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
- i)** nel caso di "piccoli produttori", come definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2018/273, **copia delle dichiarazioni di produzione delle ultime tre annate**.

Si precisa che gli allegati da utilizzare nella presentazione delle domande sono esclusivamente quelli previsti dall'**Avviso (Decreto Direttoriale MASAF, n. 173157, del 14/04/2026)** e devono essere firmati digitalmente.

11. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:

- a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** dell'**Avviso** (Manuale Costi di riferimento), il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
- b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** dell'**Avviso**, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
- c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del **DPR 445/2000 e ss.mm.ii.** nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente oppure ai soggetti partecipanti e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.

Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

In casi eccezionali in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.

La trasmissione della documentazione, di cui al presente articolo, avviene in forma dematerializzata tramite l'applicativo SIAN.

12. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui sopra, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9, del **Decreto**.

I medesimi soggetti proponenti di cui sopra sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. La Regione verifica il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne dà comunicazione al soggetto proponente e ad AGEA.

Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3, del **Regolamento (UE) 2021/2116**.

13. VARIAZIONI AI PROGETTI

Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente.

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche e variazioni nel rispetto dell'articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023.

Le variazioni sono disciplinate secondo le seguenti tipologie:

- a) variazioni non sostanziali, ai sensi dell'articolo 17 dell'**Avviso**;
- b) variazioni sostanziali, ai sensi dell'articolo 18 dell'**Avviso**;
- c) misure di flessibilità, ai sensi dell'articolo 19 dell'**Avviso**.

Ai fini del calcolo delle soglie di variazione di cui agli articoli 17 e 18 dell'**Avviso**, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la base di calcolo della percentuale di variazione è costituita dall'importo delle singole attività, rientranti nelle azioni di cui all'articolo 6 delle presenti provvedimenti, tenendo conto dell'ultima versione del progetto approvata dal Comitato di valutazione.

b) non sussiste un numero massimo di varianti proponibili; qualora, nel corso dell'attuazione del progetto, una medesima attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla base di calcolo è determinato considerando l'effetto complessivo di tutte le modifiche

intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla base di calcolo l'istanza è sottoposta al Comitato di valutazione.

L'eleggibilità delle spese relative alle variazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 dell'**Avviso** decorrono dalla data dell'istanza di variazione.

Le variazioni non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato, salvo quanto previsto dall'articolo 19 dell'**Avviso** in materia di misure di flessibilità, e il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11 del presente Provvedimento.

Tutte le comunicazioni e le istanze di variazione sono presentate tramite l'applicativo informatico SIAN.

13.1. Variazioni non sostanziali

Per variazioni non sostanziali si intendono le variazioni del cronoprogramma, le variazioni riguardanti la localizzazione e le variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo sono oggetto di sola comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria autorizzativa.

Qualora, in sede di rendicontazione, la quantificazione di questa variazione risulti superiore al 20%, l'importo eccedente non è ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

13.2. Variazioni sostanziali

Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'attività interessata dalla variante.

Queste variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalla Regione. La Regione, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi delle disposizioni del Decreto ministeriale, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA.

Le istanze di variante possono essere presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.

13.3. Misure di flessibilità

Fermo quanto previsto dall'art. 16, del **Decreto, n. 331843 del 26/06/2023** in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi già previsti dal progetto, nei seguenti casi:

- in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
- in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
- nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'art. 9, delle seguenti disposizioni, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.

La disciplina di flessibilità, di cui ai commi precedenti, si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta.

14 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

Gli elenchi dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 dell'**Avviso**.

15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni ministeriali contenute nei **DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023**, **DD MASAF n. 173157 del 14/04/2026** e più in generale alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Sospensione, interruzione, modifica o cessazione della procedura

La Regione Basilicata, si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la procedura di sua competenza, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima così come previsto dall'art. 24 ai commi 3) e 4) del Decreto direttoriale del 14 aprile 2026 n. 0173157.